mediaLAWS

Anticipazioni

Procedimento penale e diffusione dei dati personali. Stato dell'arte e quesiti posti dalla riforma Cartabia.

Andrea Tigrino

Procedimento penale e diffusione dei dati personali.
Stato dell'arte e quesiti posti dalla riforma Cartabia.

Abstract

L'articolo intende affrontare il tema della tutela della riservatezza in relazione ai procedimenti penali, principiando dalla disciplina in materia di anonimizzazione dei provvedimenti giurisdizionali e successivamente esaminando l'annosa questione del diritto all'oblio, da cui un occhio di riguardo alla più recente giurisprudenza interna e sovranazionale. Infine, alcune considerazioni conclusive sono riservate ai profili di maggior rilievo della Riforma Cartabia, che al diritto in parola ha dedicato il nuovo art. 64-*ter* disp. att. c.p.p.

The article aims to address the issue of the right to privacy in relation to criminal proceedings, starting from the provisions on the anonymisation of judicial decisions and then examining the age-old question of the right to be forgotten, hence an eye to the most recent national and supranational jurisprudence. Finally, some concluding remarks are reserved for the most important aspects of the Cartabia Reform, specifically the new article 64-*ter* disp. att. c.p.p.

Sommario

1. Introduzione. La tutela dei diritti fondamentali e del diritto alla privacy in relazione alla circolazione di dati personali acquisiti nel corso di procedimenti penali. - 2. La disciplina riservata al trattamento di dati contenuti in provvedimenti giurisdizionali. L'interpretazione dell'art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ad opera della giurisprudenza di legittimità e del Garante per la protezione dei dati personali. - 3. Il tormentato tema del diritto all'oblio: aspetti definitori, disciplina e indirizzi giurisprudenziali. - 3.1. Il diritto alla deindicizzazione nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. - 3.2. Le più recenti elaborazioni nazionali e sovranazionali in tema di diritto all'oblio. - 4. Il diritto all'oblio tratteggiato dalla Riforma Cartabia. - 5. Conclusioni.

Keywords

provvedimenti giurisdizionali – oblio – deindicizzazione – giurisprudenza sovranazionale – Riforma Cartabia

1. Introduzione. La tutela dei diritti fondamentali e del diritto alla privacy in relazione alla circolazione di dati personali acquisiti nel corso di procedimenti penali

La tutela della riservatezza è tema di capitale importanza nella storia del processo penale, considerato come i limiti imposti all'accesso a specifici documenti e atti processuali siano tesi ad assicurare alcune irrinunciabili garanzie: fra di esse, basti pensare all'obbligo di segreto riguardante gli atti di indagine (art. 329 c.p.p.), imposto a fronte della necessità investigativa di scongiurare l'inquinamento o la perdita di elementi di

prova, nonché anzitutto all'art. 114 c.p.p., che al suo c. 5 consente al giudice, sentite le parti, di «disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private» (divieto cui non deroga nemmeno il disposto dell'art. 116 c.p.p., il quale, nel disciplinare il rilascio di copie, estratti e certificati di singoli atti, esplicita al suo c. 3 come il rilascio stesso non faccia venir meno il divieto stabilito dall'art. 114 c.p.p.)[1].

Ponderati i numerosi punti di contatto fra diritto penale e privacy diffusamente affrontati nel corso degli ultimi anni (si pensi al tema della *data retention*[2] e alle riflessioni svolte a proposito della fattispecie di "diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti" *ex* art. 612-*ter* c.p., recentemente introdotta dalla l. 19 luglio 2019, n. 69[3]), il profilo che il presente contributo intende approfondire attiene alla tutela della riservatezza – e, congiuntamente, di diritti fondamentali quali la dignità – dell'indagato e dell'imputato attraverso l'epurazione di dati personali contenuti in provvedimenti giurisdizionali o diffusi nell'ambito della cronaca giornalistica, focalizzando così l'attenzione tanto su di un contesto cronologico contestuale alla definizione del giudizio, quanto anche di molto successivo alla commissione e alla valutazione dei fatti contestati. A tal fine, si procederà sia all'esame di norme che vincolano l'operato dell'autorità giudiziaria nell'attività di anonimizzazione dei provvedimenti medesimi (artt. 51 e 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia dei dati personali), sia di quelle che il soggetto "interessato" può far valere nei confronti del "titolare del trattamento" ai fini della "cancellazione" dei dati che lo riguardano, con ciò facendosi riferimento al tema del diritto all'oblio e all'art. 17 del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR, *General Data Protection Regulation*); tale disposizione, pur richiamando espressamente il solo concetto di cancellazione, è stata oggetto di un'approfondita esegesi a opera della giurisprudenza nazionale e sovranazionale, che all'oblio medesimo ha connesso obbli-

[1] Una riflessione sui rapporti fra diritto alla riservatezza e processo penale all'indomani dell'approvazione del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 è reperibile in C. Oleari, *Articolo 52. Dati identificativi degli interessati*, in *Codice della* privacy, Milano, 2004, 1, 774 ss., con particolare riferimento al par. 2.1 e all'ampia digressione inerente alle disposizioni del Codice di rito riservate al regime pubblicitario degli atti posti in essere nel corso delle diverse fasi del procedimento. Con specifico riguardo a quella delle indagini preliminari, più recentemente M. Torre, *Privacy e indagini penali*, Milano, 2020. Per una raccolta di alcuni importanti provvedimenti del Garante *privacy* inerenti al rapporto fra cronaca e giustizia penale (pubblicazione di inviti a comparire, richieste di rinvio a giudizio e atti d'indagine, diffusione di intercettazioni, foto segnaletiche e notizie riguardanti le vittime di reato, ecc.), vedasi già M. Paissan (a cura di), *Privacy e giornalismo. Diritto di cronaca e diritti dei cittadini*, Roma, 1ª ed., novembre 2003, par. 8, nonché la 2ª ed. agg., 2008, par. 7.

[2] Fra le opere monografiche in materia, si segnalano quelle di G. Formici, *La disciplina della* data retention *tra esigenze securitarie e tutela dei diritti fondamentali. Un'analisi comparata*, Torino, 2021, in particolare il Cap. I e i riferimenti alla lotta alla criminalità e al terrorismo; R. Flor - S. Marcolini, *Dalla* data retention *alle indagini ad alto contenuto tecnologico. La tutela dei diritti fondamentali quale limite al potere coercitivo dello Stato. Aspetti di diritto penale processuale e sostanziale*, Torino, 2022.

[3] A proposito dell'art. 612-*ter* c.p. e del suo bene giuridico, individuato proprio nella tutela della riservatezza della vittima, v. E. Lo Monte, *L'art. 612*-ter *c.p.: Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti: tra buoni propositi, denegato diritto all'oblio e "morti social"*, Torino, 2021; G. M. Palmieri, *L'accoglimento del concetto di "genere" come rischio di una tutela penale a binario differenziato. Art. 612*-ter *c.p. e tutela della riservatezza*, in *Archivio penale*, 2, 2022.

ghi di aggiornamento, contestualizzazione e "deindicizzazione" dei dati contestati. Il nuovo art. 64-*ter* disp. att. c.p.p., introdotto dalla recentissima Riforma Cartabia al fine di disciplinare il "diritto all'oblio degli imputati e delle persone sottoposte alle indagini", richiama espressamente le disposizioni summenzionate e, appunto, il concetto di deindicizzazione, rendendo così imprescindibile l'approfondimento delle stesse e delle pronunce che a tale posizione giuridica soggettiva hanno dato corpo nel corso dell'ultimo decennio.

Il tema, di particolare complessità interdisciplinare e d'ardua sistematizzazione, è reso ancor più delicato dal necessario bilanciamento di tali istanze con le esigenze di pubblicità connaturali all'amministrazione della giustizia[4] e, conseguentemente, con il diritto di cronaca[5], potendosi in quest'ottica richiamare alcuni fra i numerosi princìpi di matrice nazionale e sovranazionale ivi rilevanti: mentre il connotato di pubblicità viene esaltato anzitutto dall'art. 47 della Carta Fondamentale dei Diritti dell'Unione Europea e dall'art. 6 CEDU, gli artt. 7 e 8 della stessa Convenzione ineriscono rispettivamente alla tutela della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni nonché dei "dati di carattere personale", cui la diffusione di informazioni concernenti un procedimento penale risalente al passato potrebbe chiaramente arrecare un pregiudizio; tuttavia, proprio gli artt. 7 e 8 CEDU devono essere posti in equilibrio con il diritto alla libertà d'espressione garantito dall'art. 10 CEDU, evocato di fronte alla Corte di Strasburgo da parte di ricorrenti responsabili della diffusione mediatica di vicende giudiziarie. In Italia, l'art. 101 Cost. ricorda che «la giustizia è amministrata in nome del popolo», traendosi da ciò un interesse della collettività tanto di carattere attuale (ossia, a essere informata tempestivamente e in maniera esaustiva) quanto rivolto al passato, con ciò alludendosi alla possibilità di effettuare ricerche d'archivio o di essere aggiornati quanto allo sviluppo di procedimenti la cui reviviscenza sia dovuta all'intervento di fattori tali da assicurare agli stessi una rinnovata attualità. Come puntualizzato da un'importante pronuncia della Corte costituzionale, «la pubblicità del giudizio, specie di quello penale, costituisce un principio essenziale dell'ordinamento democratico», posto a garanzia dell'imputato e del controllo della pubblica opinione sullo svolgimento del processo stesso; per tale ragione, le deroghe eventualmente concepite alla tutela della riservatezza dell'individuo dovranno necessariamente fondarsi su valutazioni attinenti alla sussistenza di gravi motivi, da ravvisare fra l'altro qualora i consociati possano risultare scossi «dall'allarme che suscita la commissione [di] alcuni tipi di reati che maggiormente colpiscono l'ordinata convivenza civile»[6]. Parallelamente ai parametri normativi così segnalati, un doveroso riferimento merita infine di essere riservato al

[4] Per una riflessione sulla pubblicità del processo penale a partire dalla sua natura di *iudicium publicum* nel diritto romano, il rimando è a F. Carnelutti, *La pubblicità nel processo penale*, in *Rivista di diritto processuale*, 1955, 1 ss., scritto in cui l'autorevole dottrina si interroga fra l'altro sul possibile, «diverso grado di curiosità del pubblico, che il delitto stimola più intensamente della lite». Più recentemente, a favore di una tendenziale prevalenza del principio di pubblicità vedasi F. Donati, *Trasparenza della giustizia e anonimizzazione dei provvedimenti giudiziari*, in A. Adinolfi - A. Simoncini (a cura di), *Protezione dei dati personali e nuove tecnologie. Ricerca interdisciplinare sulle tecniche di profilazione e sulle loro conseguenze giuridiche*, Napoli, 2022, 609 ss.

[5] Fra i più recenti ed esaustivi contributi al rapporto tra informazione e oblio, v. P. De Martinis, *Oblio,* internet *e tutele. L'inibitoria*, Napoli, 2021, in particolare il Cap. III.

[6] Corte cost., 27 luglio 1992, n. 373.

Testo Unico dei doveri del giornalista, che al suo art. 3 (rubricato "Identità personale e diritto all'oblio") impone a quest'ultimo il rispetto del diritto all'identità personale, evitando di «far riferimento a particolari relativi al passato, salvo quando essi risultino essenziali per la completezza dell'informazione»[7].

2. La disciplina riservata al trattamento di dati contenuti in provvedimenti giurisdizionali. L'interpretazione dell'art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ad opera della giurisprudenza di legittimità e del Garante per la protezione dei dati personali

Il delicato tema della pubblicità dei provvedimenti giurisdizionali è attualmente regolato dagli artt. 51 e 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, collocati nell'ambito del suo Titolo III (riservato ai trattamenti in ambito giudiziario), Capo III (specificatamente riguardante l'informatica giuridica)[8].
L'art. 51, c. 1 dispone anzitutto che «[…] i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet»; il c. 2 aggiunge che «le sentenze e le altre decisioni dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo». Tali cautele sono esplicitate dal successivo art. 52, parzialmente modificato per effetto del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679). Posta

[7] Più nel dettaglio, l'art. 3 prosegue specificando come lo stesso professionista, nel diffondere a distanza di tempo dati identificativi del condannato, debba anche valutare «l'incidenza della pubblicazione sul percorso di reinserimento sociale dell'interessato e della sua famiglia, specialmente se congiunto (padre, madre, fratello) di persone di minore età». La valorizzazione di tale reinserimento stimola la raccomandazione, rivolta al giornalista, a non identificare il condannato solo con il reato commesso.

[8] Lo stesso Codice del 2003 prevedeva inoltre un trattamento specifico per i dati giudiziari agli artt. 21, 22 e 27, equiparati di fatto a quelli sensibili e individuati dall'art. 4, c. 1, lett. e) in tutti i dati idonei a rivelare il coinvolgimento di una persona in procedimenti di natura penale. Tali disposizioni, oggi abrogate, sono state sostituite dalle previsioni normative introdotte dal d.lgs. 101/2018, il quale, rimpiazzando la categoria dei dati giudiziari con quella dei "dati relativi a condanne penali e reati" (art. 2-*octies* del novellato Codice del 2003), richiama espressamente la disciplina di cui all'art. 10 GDPR: in base a quest'ultimo, «Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza […] deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica». Sul punto, si rimanda a M. Trapani, *Il trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati e l'obbligo di designazione del Responsabile della protezione dei dati per i trattamenti effettuati dalle autorità giudiziarie*, in S. Scagliarini (a cura di), *Il "nuovo" codice in materia di protezione dei dati personali. La normativa italiana dopo il d.lgs. n. 101/2018*, Torino, 2019, 151 ss. Quanto agli artt. 51-52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, una ricognizione generale di tali disposizioni è stata operata *ex multis* da R. De Nictolis, V. Poli, *Il diritto all'anonimato nel processo (art. 52 d.leg. 30 giugno 2003 n. 196)*, in *Giustizia Civile*, II, 2003, 495 ss.; G. Grasso, *Il trattamento dei dati di carattere personale e la riproduzione dei provvedimenti giudiziari*, in *Il Foro Italiano*, 5, 2018, 349 ss.

la regola generale di cui al c. 7, relativa alla «diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali», la norma individua le ipotesi in cui tale principio incontra specifiche limitazioni: in osservanza del suo c. 1, infatti, «l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento». L'art. 52, c. 2, oltre a stabilire che sulla citata richiesta provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità, l'autorità che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento, attribuisce alla medesima autorità giudiziaria il potere di disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al c. 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati; nell'estrinsecazione di tale potere officioso vengono in soccorso sia il disposto del c. 5 (il quale, oltre a richiamare l'art. 734-*bis* c.p. – e con ciò la diffusione delle generalità o dell'immagine delle vittime di reati a sfondo sessuale *ex* artt. 600-*bis* – 600-*quinquies* e 609-*bis* – 609-*octies* c.p. –, impone il divieto di condivisione delle generalità e di altri dati identificativi dai quali possa desumersi anche indirettamente l'identità di minori o delle parti coinvolte in procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone), sia l'art. 9 del regolamento (UE) 2016/679, da cui si ricava la regola per cui sono soggetti a oscuramento obbligatorio i dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale nonché i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica e i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona[9].

Pertanto, rispetto ai limiti imposti dall'art. 51, c. 1 in relazione ai dati identificativi delle «questioni pendenti» (accessibili soltanto «a chi vi abbia interesse»), l'interazione con quelli contenuti in sentenze e altre decisioni di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria è normalmente concessa a chiunque, salvo le suddette ipotesi di oscuramento obbligatorio o la sussistenza di un "motivo legittimo" tale da giustificare una richiesta di soppressione degli stessi; come esplicitato dal c. 1, il soggetto legittimato alla richiesta è "l'interessato" (e non la sola parte processuale), ossia chiunque, a qualsiasi titolo, risulti identificabile in una sentenza o in altro provvedimento giurisdizionale[10].

---

[9] Come segnalato da F. Resta, *Pubblicità dei provvedimenti giurisdizionali e* privacy, in *Il trattamento dei dati personali in ambito giudiziario*, Quaderno 5, Scuola Superiore della Magistratura, 2021, 88, l'inclusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e di quelli genetici e biometrici (art. 2-*septies* del Codice del 2003) tra i casi di oscuramento obbligatorio è stata raggiunta anche grazie all'interpretazione estensiva dell'art. 52 ad opera di Cass. civ., sez. I, 20 maggio 2016, n. 10510 (successivamente asseverata dal parere del Garante *privacy* n. 88 del 19 maggio 2020).

[10] Concordemente, L. A. Scarano, *Art. 52 (Dati identificativi degli interessati)*, in C. M. Bianca - F. D. Busnelli (a cura di), *La protezione dei dati personali. Commentario al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196*, Padova, 2007, Tomo I, 957. Ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) 2016/679, «si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica,

Pare così evidente come l'ampiezza e l'effettività della tutela accordata alla privacy del soggetto coinvolto in un procedimento giudiziario dipenda anche e soprattutto dall'interpretazione che dottrina e giurisprudenza hanno a oggi offerto del concetto di "motivo legittimo"[11], chiaro riferimento ai «motivi preminenti e legittimi» cui l'art. 14, lett. a) della direttiva 95/46/CE (relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) subordinava il diritto di opposizione della persona interessata al trattamento dei dati personali. Già in occasione dei primi commenti al Codice del 2003, la dottrina aveva osservato come la richiesta di anonimizzazione dei dati identificativi non sia necessariamente subordinata a ipotesi di trattamento illecito dei medesimi (potendo infatti essere domandata per motivi di pubblico interesse o nell'esercizio di una funzione pubblica), da cui la necessità di cogliere la "legittimità" dei motivi all'esito di un bilanciamento tra il diritto di informare ed essere informati con quello alla privacy[12]. Nel 2017, la Cassazione penale, recependo appieno le indicazioni nel frattempo offerte dal Garante privacy con provvedimento del 2 dicembre 2010[13], ha affermato come i motivi legittimi esatti dalla norma ben possano essere rappresentati dalla «delicatezza della vicenda oggetto di giudizio» o dalla «particolare natura dei dati contenuti nel provvedimento (ad esempio, dati sensibili[14])», ravvisando il connotato di "delicatezza" nella prospettiva di «negative conseguenze sui vari aspetti della vita sociale e di relazione dell'interessato (ad esempio, in ambito familiare o lavorativo), così andando ad incidere pesantemente sul diritto alla riservatezza del singolo» nell'ipotesi di diffusione dei dati a lui correlati[15]. La necessità di un'interpretazione particolarmente rigorosa della locuzione recata dall'art. 52, insuscettibile di essere integrata dalla sola prospettazione di un danno reputazionale derivante dalla sottoposizione a procedimento penale, veniva esplicitata dagli stessi giudici con una riflessione di particolare pregnanza, osservandosi come «diversamente opinando, del resto, ogni processo penale dovrebbe comportare l'oscuramento dei dati personali, laddove, per un verso, si è qui in presenza di addebiti che scaturiscono da denunce formalizzate dai diretti interessati, come tali espressione della facoltà, propria dei cittadini

economica, culturale o sociale».

[11] Per una suggestione sui rapporti fra la nozione di "motivi legittimi" (già adottata dall'art. 13 della l. 31 dicembre 1996, n. 675) e quella di "giusta causa" cara al Codice civile, v. G. Oppo, *Sul consenso dell'interessato*, in V. Cuffaro - V. Ricciuto - V. Zeno-Zencovich (a cura di), *Trattamento dei dati e tutela della persona*, Milano, 1998, 125 ss.

[12] G. Bottino, *Articolo 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti*, in *Codice della* privacy, cit., 83.

[13] *Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica*, Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2011. Il testo è disponibile all'indirizzo *garanteprivacy.it*.

[14] Originariamente individuati dall'art. 4, c. 1, lett. d) del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 nei «dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale». Tale disposizione, oggi abrogata, è sostanzialmente confluita nell'art. 9 GDPR.

[15] In senso conforme, Cass. pen., sez. II, 25 giugno 2018, n. 29248 (occasione in cui le richieste di anonimizzazione proposte dai ricorrenti, relative all'opposizione a un sequestro preventivo, erano state respinte, «non essendo certamente idonei i riferimenti al danno alla reputazione suscettibile di essere arrecato alle società terze interessate ovvero a quella degli odierni indagati dalla pendenza del processo»); Cass. pen., sez. I, 24 dicembre 2021, n. 47126.

di uno Stato di diritto ed a cui si attribuisce valore civico e sociale, di attivare in prima persona la risposta dell'ordinamento in casi di ritenuta violazione della legge penale, conseguentemente non riguardabili di per sé negativamente, salvo solo che esse celino fatti di simulazione di reato o di autocalunnia - nel caso, non ipotizzabili - ovvero ancora di calunnia, quest'ultima espressamente esclusa; per altro verso, l'esercizio di funzioni giurisdizionali non può in alcun modo risolversi nella gratuita attribuzione di una sorta di status superiore, tale da comportare una più intensa ed ampia tutela [= dell'imputato] rispetto a quella riconosciuta agli altri cittadini»[16].
La Suprema Corte ha affrontato il tema dell'anonimizzazione delle sentenze in tempi ancor più recenti ma in un numero di pronunce particolarmente contenuto, occasioni in cui l'assenza di considerazioni dirimenti ha palesato ancor più la necessità di un approccio inevitabilmente casistico nell'esegesi della formula in parola. A tal proposito, la Sezione V ha ritenuto di affermare come, in mancanza di una più puntuale indicazione da parte del legislatore, l'espressione "motivi legittimi" debba essere apprezzata «come sinonimo di "motivi opportuni"», da intendersi quale «meritevolezza delle ragioni addotte»; oltre a ciò, i togati si sono espressi nel senso che la richiesta di anonimizzazione sia da respingere «ogniqualvolta l'autorità giudiziaria ravvisi un equilibrato bilanciamento tra le esigenze di riservatezza del singolo e il principio della generale conoscibilità dei provvedimenti giurisdizionali e del contenuto integrale delle sentenze, quale strumento di democrazia e di informazione giuridica»[17].

3. Il tormentato tema del diritto all'oblio: aspetti definitori, disciplina e indirizzi giurisprudenziali

In ossequio alle premesse introduttive svolte in apertura, l'attenzione va ora focalizzata sul c.d. "diritto all'oblio"[18], il quale, al netto di una definizione sfuggevole e di una giurisprudenza in costante evoluzione, costituisce essenzialmente un corollario del più ampio diritto alla riservatezza[19]. Quanto al suo fondamento costituzionale, alcuni

[16] Cass. pen., sez. VI, 13 marzo 2017, n. 11959. Così, egualmente, la poc'anzi citata Cass. pen., sez. II, 25 giugno 2018, n. 29248.

[17] Così Cass. civ., sez. V., 7 agosto 2020, n. 16807 (occasione in cui l'istanza di oscuramento era stata rigettata ritenendosi che la materia trattata – relativa ad atto di contestazione di sanzioni tributarie a seguito di rettifica del valore doganale delle merci trattate – non fosse né sensibile, né caratterizzata *in re ipsa* da particolare delicatezza); Cass. civ., sez. V, 10 agosto 2021, n. 22561. In particolare, l'ordinanza del 2020 si spinge ad affermare come «il concetto utilizzato dal legislatore [sia] per certo non felice».

[18] Fra le prime e più significative riflessioni organiche dedicate alla locuzione in esame, v. *ex multis* T. Auletta, *Diritto alla riservatezza e «droit à l'oubli»*, in G. Alpa - M. Bessone - M. Boneschi - L. Caiazza (a cura di), *L'informazione e i diritti della persona*, Napoli, 1983, 127 ss.; L. Crippa, *Il diritto all'oblio: alla ricerca di un'autonoma definizione*, in *Giustizia Civile*, 7-8, 1997, 1979 ss.; A. Masaracchia, *Sul c.d. "diritto all'oblio"*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1997, 3025 ss.; L. Rattin, *Il diritto all'oblio*, in *Archivio civile*, 2000, 1069 ss.; M. R. Morelli, voce *Oblio (diritto all')*, in *Enciclopedia del diritto*, Agg., VI, Milano, 2002, 848 ss.; S. Niger, *Il diritto all'oblio*, in G. Finocchiaro (a cura di), *Diritto all'anonimato. Anonimato, nome e identità personale*, Padova, 2007; M. Mezzanotte, *Il diritto all'oblio. Contributo allo studio della* privacy *storica*, Napoli, 2009. Per una breve riflessione sul diritto all'oblio quale contraltare dell'antica *damnatio memoriae*, S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2012, 404-407.

[19] Su tutti, G. Finocchiaro, *Diritto all'oblio e diritto di cronaca: una nuova luce su un problema antico*, in *Giustizia*

autori lo collocano nell'alveo dell'art. 3, c. 1 Cost., stante il pensiero che la pari dignità sociale, fondamento per lo sviluppo della persona, passi anche attraverso la tutela dei propri dati personali[20]; in una prospettiva ancor più ampia, talaltri lo situano all'interno dell'art. 2 Cost., specificando tuttavia la sua propensione a entrare in conflitto con altri diritti quali quello di cronaca e, più ampiamente, quello alla libera manifestazione di pensiero di cui all'art. 21 Cost.[21].

Fra le innumerevoli riflessioni proposte circa l'individuazione dei suoi caratteri essenziali, il francese *droit à l'oubli* fu originariamente inquadrato come «diritto a farsi dimenticare»[22], per poi assumere progressivamente i tratti di un diritto connesso a specifici fatti od episodi del vissuto dell'individuo[23]. In Italia, la prima dottrina interessatasi al tema focalizzò l'attenzione sull'interesse «di un soggetto (le cui vicende furono un tempo note, perché ampiamente diffuse e pubblicizzate) a rientrare nell'anonimato dopo l'abbandono dell'attività da cui era derivata la notorietà e il conseguente giustificato interesse del pubblico»[24], mentre la giurisprudenza di legittimità operò un esplicito richiamo al diritto all'oblio soltanto con una decisione del 1998, laddove, di fronte alla pubblicazione di un articolo relativo all'incriminazione di un soggetto per gravi fatti di mafia - già vastamente reclamizzata dai rotocalchi negli anni precedenti ma scollegata da riferimenti a una successiva sentenza di archiviazione nel frattempo intervenuta -, la Suprema Corte riconobbe un «legittimo interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore ed alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia, in passato legittimamente divulgata»[25]. L'approccio al diritto all'oblio, originariamente modellato intorno al sup-

civile.com, 15 gennaio 2019, la quale, richiamando la riflessione di G. B. Ferri, *Diritto all'informazione e diritto all'oblio*, in *Rivista di diritto civile*, 1990, 801 ss., parla di una situazione giuridica soggettiva che «"appartiene alle ragioni e 'alle regioni' del diritto alla riservatezza" e precede storicamente il diritto all'identità personale e il diritto alla protezione dei dati personali». Egualmente, G. Cassano, *Il diritto all'oblio esiste: è diritto alla riservatezza* (nota a Trib. Roma, 15 maggio 1995), in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 1998, 76 ss. e, più recentemente, V. Bellomia, *Confini e tutele del diritto all'oblio digitale*, in M. Bianca (a cura di), *Memoria* versus *oblio*, Torino, 2019, 70 ss., par. 2; Id., *Diritto all'oblio e società dell'informazione*, Padova, 2020.

[20] Così T. E. Frosini, *Il diritto all'oblio e la libertà informatica*, in F. Pizzetti (a cura di), *Il caso del diritto all'oblio*, Torino, 2013, 94. Alla dignità dell'interessato fa peraltro riferimento l'art. 2 del Codice del 2003.

[21] E. Munarini, *Diritto all'oblio: significato, tutela e giurisprudenza recente*, in *Giuricivile*, 2018, 8

[22] Negli Stati Uniti, già T. M. Cooley, *A Treatise on the Law of Torts or the Wrongs which arise indipendent of Contracts*, Chicago, 1879, 29 ebbe a parlare di un *right to be let alone* (letteramente, "diritto a essere lasciati in pace"), capace di ricomprendere in sé la pretesa alla tranquillità mentale e spirituale. Per una riflessione sull'istituto nell'ambito del sistema dei *tort* e sulla sua rilevanza nell'epoca dei *mass media*, si rimanda a R. H. Adams Jr., *The Right to be Let Alone*, in *University of Florida Law Review*, vol. XVII, 1964-65, 597 ss.

[23] M. Morelli, voce *Oblio (diritto all')*, cit., 849. Circa l'originaria interpretazione del diritto all'oblio, l'Autore menziona la celebre vicenda giudiziaria riguardante il cantante Jean Ferrat, il quale, ritiratosi a vita privata con l'intenzione di far perdere le proprie tracce, era stato oggetto di un articolo contenente le sue vere generalità e altre informazioni connesse alla sua vita privata (numero di telefono, indirizzo della residenza e del domicilio, ecc...).

[24] G. B. Ferri, *Diritto all'informazione e diritto all'oblio*, cit., 807.

[25] Cass. civ., sez. III, 9 aprile 1998, n. 3679, in *Il Foro italiano*, 1998, I, c. 1834 ss., con nota di P. Laghezza, *Il diritto all'oblio esiste (e si vede)*. La sentenza è inoltre menzionata in S. Ruscica, P. Montone, *Il diritto all'oblio dopo il nuovo regolamento europeo sulla privacy*, in M. Maglio - M. Polini - N. Tilli (a cura di), *Manuale di diritto alla protezione dei dati personali*, Santarcangelo di Romagna, II ed., 2019, 184. Più recentemente, Cass. civ.,

porto della carta stampata ed evolutosi a fronte di problemi rimasti a tutt'oggi persistenti nel nostro sistema d'informazione (si pensi, a titolo d'esempio, agli effetti di una percepibile "asimmetria" comunicativa nell'ambito della cronaca giudiziaria, per cui gli sviluppi fattuali tali da scagionare un soggetto da determinate accuse tendono a non ricevere la medesima copertura mediatica invece riservata alle notizie che lo avevano posto in cattiva luce[26]), è inevitabilmente mutato con il progressivo sviluppo del mondo digitale, imponendo un confronto con problematiche quali quella di una maggiore facilità d'accesso alle informazioni disponibili in Rete e della piena accessibilità alle stesse per un periodo di tempo indeterminato. Nel 2012, occupandosi dell'archivio online di un noto quotidiano nazionale e della conservazione in esso di una notizia riguardante l'arresto per corruzione di un politico poi definitivamente assolto, i giudici di Piazza Cavour trattarono il diritto all'oblio quale strumento di salvaguardia della «proiezione sociale dell'identità personale, [del]l'esigenza del soggetto di essere tutelato dalla divulgazione di informazioni (potenzialmente) lesive in ragione della perdita (stante il lasso di tempo intercorso dall'accadimento del fatto che costituisce l'oggetto) di attualità delle stesse», giungendo a parlare di «verità della propria immagine nel momento storico attuale». Il suo riconoscimento impose così la contestualizzazione e l'aggiornamento della succitata notizia, anche se già collocata in un archivio storico, affinché questa potesse conservare i connotati di esattezza irrinunciabili tanto per la tutela dell'identità personale e morale dell'interessato, quanto del diritto del cittadino utente a ricevere un'informazione completa e corretta[27].

---

sez. I, 19 maggio 2020, n. 9147 ha parlato di una pretesa a «non rimanere esposti, senza limiti di tempo, ad una rappresentazione non più attuale della propria persona, con pregiudizio alla reputazione ed alla riservatezza».

[26] Quanto al tema della spettacolarizzazione del processo penale a opera dei "circhi mediatici giudiziari", v. per tutti V. Manes, *La "vittima" del "processo mediatico": misure di carattere rimediale*, in *Diritto penale contemporaneo*, 3, 2017, 114 ss. La locuzione appena evocata impone un riferimento a D. S. Larivière, *Du cirque médiatico-judiciaire et des moyens d'en sortir*, Parigi, 1993. Più ampiamente, i contributi sul tema del giornalismo giudiziario, fenomeno che coinvolge la sociologia del diritto e, interdisciplinariamente, le norme deontologiche della categoria professionale di riferimento, si sprecano. Fra i primi e più rilevanti lavori, vedasi G. Giostra, *Giornalismo giudiziario: un ambiguo protagonista della giustizia penale*, in *Critica del diritto*, 1994, 54 ss. Circa il criterio della "essenzialità dell'informazione", locuzione adottata dall'art. 8 del Codice deontologico dei giornalisti quale condizione necessaria per la diffusione di notizie altrimenti lesive della dignità della persona, v. C. Malavenda - C. Melzi d'Eril - G. E. Vigevani, *Le regole dei giornalisti. Istruzioni per un mestiere pericoloso*, Bologna, 2012, 122-123. Occorre tener conto del fatto che tale carattere di "essenzialità", nella sua ineludibile indeterminatezza, può suggestionare il giornalista al punto da "asciugare" oltremodo la notizia, omettendo in tal senso dati e informazioni che effettivamente integrerebbero l'essenzialità medesima.

[27] Cass. civ., sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525, in *Il Foro italiano*, 2013, 305 ss., con nota di E. Tucci; in *Danno e responsabilità*, 2012, 747 ss., con nota di M. Di Ciommo, R. Pardolesi, *Trattamento dei dati personali e archivi storici accessibili in Internet: notizia vera, difetto di attualità, diritto all'oblio*, in *Il Corriere Giuridico*, 2012, 747 ss., con nota di A. Di Majo, *Il tempo siamo noi*. Più nel dettaglio, la Cassazione aveva di fatto smentito la posizione assunta in merito dal Garante *privacy*, il quale, richiamando l'art. 4, c. 4, lett. a) del d.lgs. 196/2003, aveva ragionevolmente valorizzato le finalità di studio e di ricerca esaltate da tale norma, esprimendosi pertanto nel senso della conservazione dei contenuti contestati. Per una ricognizione attenta alle posizioni assunte in tema da parte del Garante, v. A. Mantelero, Right to be forgotten *ed archivi storici dei giornali. La Cassazione travisa il diritto all'oblio*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 2012, 843 ss. La pronuncia della Suprema Corte, riguardante nello specifico la gestione degli archivi informatici, si è esposta a ben vedere a plurime osservazioni critiche, in questa sede esclusivamente accennabili: fra di esse, le imponderabili difficoltà organizzative e i costi richiesti a ogni gestore di archivio per il

Un anno più tardi, la stessa Corte si trovò ad affrontare il caso di un quotidiano locale comasco responsabile di aver arbitrariamente collegato al ritrovamento di armi appartenenti alle Brigate Rosse un uomo residente nelle vicinanze, arrestato e condannato nel 1979 per condotte terroristiche; più nel dettaglio, i due articoli del 4 e 5 gennaio 1998 contenevano le sue generalità, una foto dell'epoca nonché un'intervista a sua detta mai rilasciata, facendo così riemergere un passato che l'interessato aveva cercato con grandi sforzi di far dimenticare. Nel riconoscere la fondatezza della pretesa attorea e condannare il direttore e l'editore del giornale al risarcimento del danno, la Cassazione affermava che «in tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto del soggetto a pretendere che proprie, passate vicende personali siano pubblicamente dimenticate […] trova limite nel diritto di cronaca solo quando sussista un interesse effettivo ed attuale alla loro diffusione, nel senso che quanto recentemente accaduto […] trovi diretto collegamento con quelle vicende stesse e ne rinnovi l'attualità. Diversamente, il pubblico e improprio collegamento tra le due informazioni si risolve in un'illecita lesione del diritto alla riservatezza, mancando la concreta proporzionalità tra la causa di giustificazione (il diritto di cronaca) e la lesione del diritto antagonista»[28].

Infine, in attesa di procedere all'esame delle più recenti decisioni elaborate dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale, meritevole di segnalazione è una sentenza del 2016, la quale, confermando la pronuncia di merito del Tribunale di Chieti-Ortona, aveva imposto la cancellazione dagli archivi di un giornale online di un articolo di cronaca relativo a un procedimento penale ancora in attesa di definizione (da cui il persistente interesse, almeno per la comunità locale, ad apprenderne gli sviluppi). A fondamento della propria decisione, la Cassazione poneva in risalto il fatto che la notizia originaria, oltre a essere facilmente reperibile e consultabile mediante il ricorso a motori di ricerca, fosse presente sul sito Web del quotidiano da più di due anni e mezzo, lasso temporale in cui, nonostante il perdurante svolgimento del processo, gli interessi pubblici sottesi al diritto di cronaca si sarebbero nel frattempo esauriti[29]. Comprensibilmente, una simile decisione suscita alcune perplessità, comunicando l'idea che, stante un'ineludibile componente di discrezionalità giudiziaria nel bilanciamento e nell'eventuale soccombenza del diritto d'informazione da parte dei lettori, il diritto di cronaca possa avere una scadenza così anticipata, anche e soprattutto quando un procedimento penale in

quotidiano aggiornamento dello stesso (pena la certezza di rispondere in sede civile ed eventualmente penale qualora sia congiuntamente riscontrato un illecito trattamento dei dati dell'interessato), nonché il rilievo in base a cui un archivio, ponendosi quale obiettivo quello di organizzare dati appartenenti al passato, non possa che contenere informazioni e opinioni inevitabilmente superate, come facilmente comprensibile visionando la data di pubblicazione.

[28] Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2013, n. 16111, in *Il Foro italiano*, 2013, c. 2442 ss.
Il complesso tema della conservazione di notizie riguardanti episodi di terrorismo ha incontrato inoltre l'interesse del Garante privacy, il quale, con provvedimento del 31 marzo 2016, ha negato il riconoscimento del diritto all'oblio nei confronti del responsabile di diversi reati aggravati di matrice terroristica commessi durante i c.d. "anni di piombo" (per i quali finì di scontare la relativa pena nel 2009), sostenendo che «nonostante il decorso del tempo dall'accadimento dei fatti, sussiste [comunque] il preponderante interesse pubblico al reperimento di notizie relative ad una delle pagine più buie della storia italiana». Il testo della decisione è disponibile all'indirizzo *gpdp.it*.

[29] Cass. civ., sez. I, 24 giugno 2016, n. 13161, in *Il Foro italiano*, 2016, c. 2729 ss., con nota – condivisibilmente critica – di R. Pardolesi, *Diritto all'oblio, cronaca in libertà vigilata e memoria storica a rischio di soppressione*.

corso giustificherebbe il persistente interesse degli utenti a conoscere la vicenda nella sua interezza.

Tra le fonti normative responsabili di una cristallizzazione del diritto all'oblio, il disposto dell'art. 13, l. 31 dicembre 1996, n. 675 confluì pochi anni più tardi in quello degli artt. 7 e 11 del Codice del 2003 (oggi abrogati), i quali operarono un primo, implicito riferimento a esso: mentre l'art. 7, c. 3, inerente al "diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti", accordava all'interessato il diritto di ottenere l'aggiornamento e la rettificazione di dati personali che lo riguardavano nonché l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di dati trattati in violazione di legge, l'art. 11, relativo alle modalità di trattamento dei dati, imponeva che questi ultimi fossero aggiornati e conservati in una forma che consentisse l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali erano stati raccolti o successivamente trattati.

Un anno dopo la presentazione presso la Camera dei Deputati della Dichiarazione dei diritti in Internet (che al tema dell'oblio dedica il suo art. 11)[30], l'entrata in vigore del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) ha fatto sì che la nozione di "diritto all'oblio" fosse espressamente recepita anzitutto dai "Considerando" 65 («Un interessato dovrebbe avere il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali che lo riguardano e il «diritto all'oblio» se la conservazione di tali dati violi il presente regolamento o il diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il titolare del trattamento. In particolare, l'interessato dovrebbe avere il diritto di chiedere che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento i propri dati personali che non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, quando abbia revocato il proprio consenso o si sia opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano o quando il trattamento dei suoi dati personali non sia altrimenti conforme al presente regolamento [ ]»), 66 («Per rafforzare il «diritto all'oblio» nell'ambiente online, è opportuno che il diritto di cancellazione sia esteso in modo tale da obbligare il titolare del trattamento che ha pubblicato dati personali a informare i titolari del trattamento che trattano tali dati personali di cancellare qualsiasi link verso tali dati personali o copia o riproduzione di detti dati personali [ ]») e 156 («[ ] Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a fornire, a specifiche condizioni e fatte salve adeguate garanzie per gli interessati, specifiche e deroghe relative ai requisiti in materia di informazione e ai diritti alla rettifica, alla cancellazione, all'oblio, alla limitazione del trattamento, alla portabilità dei dati personali, nonché al diritto di opporsi in caso di trattamento di dati personali per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, per finalità di ricerca scientifica o storica o per finalità statistiche [ ]»), incontrando poi la sua attuale disciplina all'art. 17, rubricato "Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)": la norma in questione tutela ogni soggetto interessato riconoscendogli «il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo»; a quest'ultimo è conseguentemente imposto di intervenire qualora ricorra uno fra i motivi tassativamente indicati dalla stessa disposizione, tra cui la circostanza che i dati non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali erano stati raccolti o altrimenti trattati, l'ipotesi in cui l'interessato revochi il consenso, i dati siano stati

[30] Il testo è disponibile sul sito del Ministero dell'Interno all'indirizzo *interno.gov.it*.

trattati illecitamente o i medesimi debbano essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento. Al contempo, il c. 3 opera un bilanciamento con altri diritti e interessi in gioco, affermando la soccombenza del diritto all'oblio qualora il trattamento sia necessario per l'espressione del diritto alla libertà d'espressione e d'informazione, per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, per motivi d'interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, per fini d'archiviazione, nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici nonché per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria[31].

Stando a un'interpretazione letterale della previsione normativa appena richiamata, il diritto all'oblio si tradurrebbe pertanto nella sola facoltà di richiedere la cancellazione dei dati personali contestati[32]. Tuttavia, appare immediato rilevare come l'art. 17 sia in qualche modo completato dalla previsione normativa di cui all'art. 16, il quale, recependo in parte i contenuti dell'art. 7, c. 3 del Codice italiano del 2003, riconosce il diritto di rettifica (già richiamato dal summenzionato "Considerando" 65, che lo cita congiuntamente al diritto all'oblio): esso si traduce nel diritto per l'interessato a «ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa». In tal senso, la rettifica si presenta quale operazione dagli effetti meno drastici e decisamente più "malleabili" rispetto a quelli prodotti dalla cancellazione, assicurando all'interessato che i dati che lo riguardano siano corretti, aggiornati o integrati in relazione alle circostanze di fatto rilevate al momento della richiesta.

3.1. Il diritto alla deindicizzazione nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea

Un'esaustiva ricognizione intorno all'essenza del diritto all'oblio non può prescindere da un richiamo al celebre caso *Google Spain*[33], inerente più nello specifico al tema della

[31] Le limitazioni all'esercizio del diritto all'oblio previste dall'art. 17, par. 3, GDPR risultano ampliate in virtù delle ipotesi espressamente previste dagli artt. 2-*undecies* ("Limitazioni ai diritti dell'interessato") e 2-*duodecies* ("Limitazioni per ragioni di giustizia") del Codice del 2003: fra di esse, la prospettiva di un pregiudizio effettivo e concreto agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio e a quelle in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive, nonché all'attività di Commissioni parlamentari d'inchiesta, allo svolgimento delle investigazioni difensive o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria e alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnali l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio ai sensi della l. 30 novembre 2017, n. 179 (c.d. *whistleblowing*). Sul punto, v. B. Meo, *Articolo 17 - Diritto alla cancellazione*, in G. M. Riccio - G. Scorza - E. Belisario (a cura di), *GDPR e Normativa Privacy. Commentario*, Milano, II ed., 2022, 234-235.

[32] In tal senso, si consideri la riflessione operata da V. Cuffaro, *Cancellare i dati personali: dalla* damnatio memoriae *al diritto all'oblio*, in N. Zorzi Galgano (a cura di), *Persona e mercato dei dati. Riflessioni sul GDPR*, Padova, 2019, 219 ss., il quale focalizza l'attenzione sulla «mancanza di autonomia» del diritto all'oblio «rispetto alla radicale pretesa alla cancellazione dei dati».

[33] Il riferimento è a CGUE, Grande Sezione, C-131/12, *Google Spain SL e Google Inc. c. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González*, (2014), disponibile all'indirizzo *eur-lex.europa.eu*.

deindicizzazione (*delisting*) e così alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea precedente all'introduzione del GDPR. Vale in questa sede premettere come la deindicizzazione stessa, lungi dal comportare una radicale rimozione di un contenuto dal Web, miri piuttosto a impedire – o, comunque, a limitare considerevolmente le probabilità – che quest'ultimo possa essere reperito attraverso l'impiego di motori di ricerca[34]; in concreto, ciò si realizza mediante la rimozione dell'informazione interessata dalle SERP (*Search Engine Results Pages*) del motore stesso, consentendone conseguentemente la reperibilità soltanto a chi conosca l'indirizzo URL della pagina di provenienza[35]. In tal senso, come osservato qualche anno più tardi dalla Cassazione italiana, la richiesta di deindicizzazione si presenta quale «soluzione di ragionevole compromesso» rispetto alla più netta cancellazione ai fini di un efficace «bilanciamento tra i diritti del singolo e quelli della collettività», mirando al c.d. ridimensionamento della visibilità mediatica e con ciò rientrando a pieno titolo nell'alveo del più ampio diritto all'oblio[36].

Nel caso evocato, Mario Costeja González, avvocato spagnolo, aveva presentato all'*Agencia Española de Protección de Datos* un reclamo contro l'editore del quotidiano *La Vanguardia* nonché contro Google Spain e Google Inc., chiedendo all'editore che un articolo relativo a una sua passata vicenda giudiziaria recante alcuni dati personali fosse modificato o rimosso e al colosso informatico che questi ultimi non figurassero più fra i risultati di ricerca; alla base di tale richiesta vi era il rilievo circa la vetustà della notizia riportata, reputato che la stessa dovesse ormai considerarsi priva di qualsivoglia rilevanza mediatica. La suddetta *Agencia*, respinto il reclamo diretto contro l'editore (il quale, ad avviso dell'autorità, avrebbe legittimamente divulgato la notizia esaminata), aveva invece accolto quello riguardante Google Spain e Google Inc., chiedendo pertanto alle due società di compiere tutte le operazioni necessarie affinché i dati interessati fossero

---

Tale pronuncia, la quale ha incontrato fin da subito l'interesse della dottrina, è stata oggetto in Italia di numerosissimi contributi, fra cui meritano di essere segnalati quelli di M. Di Ciommo, *Quello che il diritto non dice. Internet e oblio*, in *Danno e responsabilità*, 12, 2014, 1101 ss.; G. Resta - V. Zeno-Zencovich (a cura di), *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google-Spain*, Roma, 2015; M. Partipilo, *L'oblio della notizia. Tra nuove leggi e ultime sentenze quale destino per il diritto di cronaca?*, Roma, 2020, 55 ss.

[34] F. Pizzetti, *Le Autorità garanti per la protezione dei dati personali e la sentenza della Corte di giustizia sul caso Google Spain: è tempo di far cadere il 'Velo di Maya'*, in G. Resta, V. Zeno-Zencovich (a cura di), *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google-Spain*, cit., 258, parla del diritto alla deindicizzazione come di un «diritto a non essere facilmente trovato», richiamando in tal senso l'espressione «right not to be found easily» (in luogo di un pressoché utopico «right to be forgotten») impiegata da A. Palmieri - R. Pardolesi, *Dal diritto all'oblio all'occultamento in rete: traversie dell'informazione ai tempi di Google*, in *Nuovi quaderni del Foro italiano*, 1, 2014.
Per una trattazione del diritto alla deindicizzazione quale "anima" giurisprudenziale del diritto all'oblio di "impronta eurounitaria", si rimanda a R. Pardolesi, *L'ombra del tempo e (il diritto al)l'oblio*, in *Questione giustizia*, 1, 2017, disponibile all'indirizzo *questionegiustizia.it*. Quanto a una lettura del diritto alla deindicizzazione quale "new wave" rispetto al diritto all'oblio tradizionalmente inteso, v. S. Bonavita, *Le ragioni dell'oblio*, in *Ciberspazio e Diritto*, 1, 2017, 85 ss.

[35] In realtà, oltre a rimanere presenti sui siti d'origine e nelle copie *cache*, i contenuti deindicizzati da Google continuano a essere reperibili all'indirizzo Internet: http://hiddenfromgoogle.com, piattaforma che rende «accessibili proprio quelle informazioni a cui i *webmaster* avevano riservato, nelle intenzioni, un minor grado di conoscibilità»: così C. Comella, *Indici, sommari, ricerche e aspetti tecnici della 'de-indicizzazione'*, in *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google-Spain*, cit., 190.

[36] Così Cass. civ., sez. I, 27 marzo 2020, n. 7559.

rimossi dai loro indici. A seguito di due ricorsi promossi da Google, l'*Audiencia Nacional*, recettrice degli stessi, aveva invocato l'intervento della Corte di Giustizia con apposita domanda di pronuncia pregiudiziale *ex* art. 267 TFUE. La Grande Sezione, richiamando l'allora vigente direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione dei medesimi, aveva evidenziato come quest'ultima riconoscesse nei gestori dei motori di ricerca i responsabili del relativo trattamento di dati personali[37], da cui l'insorgere di obblighi quali la rimozione dei dati inadeguati, non pertinenti o non più pertinenti rispetto alle finalità per cui erano stati raccolti e diffusi sul Web. Tale statuizione consente di comprendere la netta distinzione tra la figura del gestore del motore di ricerca e quella del responsabile del sito ove i dati siano stati originariamente pubblicati, così come quella fra la richiesta di deindicizzazione (da rivolgere al primo, il quale raccoglie, estrae, registra e organizza i dati nell'ambito dei suoi programmi di indicizzazione) e la richiesta di cancellazione, da inoltrare invece al soggetto terzo che abbia provveduto a caricare e diffondere i dati online: la sentenza, infatti, specifica come l'obbligo gravante sul gestore del motore di ricerca di «sopprimere, dall'elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona» debba essere rispettato «anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine web di cui trattasi, e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione su tali pagine web sia di per sé lecita»[38]. Quanto alla necessità di definire l'ambito di applicazione territoriale della direttiva - stante il coinvolgimento di una società avente la sua sede legale negli Stati Uniti -, la Corte riconosceva in Google Spain una "filiale" di Google Inc. destinata alla promozione e alla vendita agli abitanti di uno Stato membro degli spazi pubblicitari proposti dal motore di ricerca, da cui la sua riconducibilità alla nozione di "stabilimento" accolta dalla direttiva (art. 4, par. 1, lett. a) e la piena operatività di quest'ultima nel caso di specie; a tal proposito, i giudici avevano ritenuto irrilevante l'argomento addotto da Google Inc., fondato sul rilievo in base a cui il trattamento dei dati personali ad opera di Google Search non sarebbe stato concretamente condotto nel contesto delle attività svolte nello stabilimento iberico. La pronuncia veniva chiusa da alcune considerazioni inerenti ai presupposti per l'accoglimento di una richiesta di deindicizzazione formulata in ossequio agli artt. 12 e 14 della direttiva, segnalandosi la necessità di operare un riferimento agli artt. 7 e 8 CEDU nel bilanciamento fra il diritto alla deindicizzazione invocato dal cittadino europeo e quello del grande pubblico a recepire le informazioni

[37] CGUE, Grande Sezione, C-131/12, cit., § 100: «L'articolo 2, lettere b) e d), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che, da un lato, l'attività di un motore di ricerca consistente nel trovare informazioni pubblicate o inserite da terzi su Internet, nell'indicizzarle in modo automatico, nel memorizzarle temporaneamente e, infine, nel metterle a disposizione degli utenti di Internet secondo un determinato ordine di preferenza, deve essere qualificata come «trattamento di dati personali», ai sensi del citato articolo 2, lettera b), qualora tali informazioni contengano dati personali, e che, dall'altro lato, il gestore di detto motore di ricerca deve essere considerato come il «responsabile» del trattamento summenzionato, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), di cui sopra».

[38] *Ibid.*

veicolate dalla notizia[39]. La Corte risolveva tale conflitto affermando una tendenziale prevalenza dei diritti fondamentali affermati dalla Convenzione tanto «sull'interesse economico del gestore del motore di ricerca», quanto su quello del medesimo pubblico «ad accedere all'informazione suddetta in occasione di un ricerca concernente il nome di questa persona»; tuttavia, ogniqualvolta dovessero sussistere «ragioni particolari» quali il particolare «ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, [ ] l'ingerenza nei suoi diritti fondamentali» sarebbe in questo caso «giustificata dall'interesse preponderante del pubblico suddetto ad avere accesso [ ] all'informazione»[40].

In questi termini, l'unico limite all'esercizio del diritto a ottenere la deindicizzazione veniva individuato dai giudici lussemburghesi nel particolare interesse pubblico all'apprendimento della notizia contestata, circostanza ricorrente nella prassi in ragione della notorietà e/o del ruolo pubblico rivestito dal soggetto cui le informazioni sono riferite[41]. Ciò nonostante, la sentenza esaminata non si premurava di enunciare criteri e parametri valutativi volti a uniformare le procedure di rimozione di tali dati, lasciando così al gestore del motore di ricerca - un soggetto privato privo delle competenze e della sensibilità necessarie per la valutazione delle singole vicende vagliate – un vero e proprio arbitrio nel vaglio di fondatezza dell'istanza di deindicizzazione[42].

Per quanto attiene all'estensione geografica dell'azione richiesta al gestore di un motore di ricerca, profilo rispetto cui la decisione sul caso *Google Spain* non aveva offerto

---

[39] Con specifico riferimento alle potenziali lesioni al diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito dall'art. 8 CEDU, si considerino le riflessioni svolte ivi, § 80: «[...] un trattamento di dati personali, quale quello in esame nel procedimento principale, effettuato dal gestore di un motore di ricerca, può incidere significativamente sui diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, nel caso in cui la ricerca con l'aiuto di tale motore venga effettuata a partire dal nome di una persona fisica, dal momento che detto trattamento consente a qualsiasi utente di Internet di ottenere, mediante l'elenco di risultati, una visione complessiva strutturata delle informazioni relative a questa persona reperibili su Internet, che toccano potenzialmente una moltitudine di aspetti della sua vita privata e che, senza il suddetto motore di ricerca, non avrebbero potuto – o solo difficilmente avrebbero potuto – essere connesse tra loro, e consente dunque di stabilire un profilo più o meno dettagliato di tale persona. Inoltre, l'effetto dell'ingerenza nei suddetti diritti della persona interessata risulta moltiplicato in ragione del ruolo importante che svolgono Internet e i motori di ricerca nella società moderna, i quali conferiscono alle informazioni contenute in un siffatto elenco di risultati carattere ubiquitario». Sul rilievo assunto della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo nella pronuncia della CGUE, v. O. Pollicino, *Un* digital right to privacy *preso (troppo) sul serio dai giudici di Lussemburgo? Il ruolo degli artt. 7 e 8 della Carta di Nizza nel* reasoning *di* Google Spain, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 4-5, 2014, 569 ss.

[40] Ivi, § 99.

[41] Una prima applicazione giurisprudenziale di tali principi si è avuta in Italia grazie a una sentenza del Tribunale di Roma, sez. I civ., 3 dicembre 2015, n. 23771, la quale ravvisava nel fattore temporale e nel ruolo svolto dal ricorrente nella vita pubblica i due essenziali elementi costitutivi del diritto alla deindicizzazione. La pronuncia è stata oggetto di un primo commento da parte di F. Russo, *Diritto all'oblio e motori di ricerca: la prima pronuncia dei Tribunali italiani dopo il caso* Google Spain, in *Danno e responsabilità*, 3, 2016, 299 ss.
In seno alla letteratura penalistica, per un'analitica ricognizione del diritto alla riservatezza e delle sue possibili declinazioni anche in rapporto all'interesse pubblico alla divulgazione di una notizia vedasi già F. Bricola, *Prospettive e limiti della tutela penale della riservatezza*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1967, in particolare 1083 ss.

[42] Al netto della possibilità di impugnare l'eventuale rigetto in sede giurisdizionale, circa l'assenza di una «chiara procedura di rimozione» si era espresso A. Mantelero, *Il futuro regolamento Ue sui dati personali e la valenza 'politica' del caso Google: ricordare e dimenticare nella digital economy*, in *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google-Spain*, cit., 137.

indicazioni, alcune "Linee guida sull'esercizio del diritto all'oblio" elaborate pochi mesi dopo dal Gruppo dei Garanti europei si erano premurate di suggerire che il procedimento di deindicizzazione, lungi dal limitarsi ai soli domini europei, dovesse al contrario ricomprendere ogni altro dominio rilevante, ivi compreso quello ".com"[43]. Tuttavia, tale presa di posizione era destinata a essere smentita da una successiva pronuncia del medesimo organo giurisdizionale.

A cinque anni dal caso *Google Spain*, con un'importante decisione resa in data 24 settembre 2019 dalla stessa Grande Sezione nella causa C-507/17[44] (anche nota come "sentenza Google 2"), la Corte di Giustizia è intervenuta a seguito della sanzione di € 100.000 inflitta dalla *Commission nationale de l'informatique et des libertés* a Google LLC (succeduta alla Google Inc.), la quale, nell'accogliere una richiesta di deindicizzazione, aveva provveduto a eliminare i link dei soli risultati visualizzabili nello Stato in cui era stata compiuta la ricerca mediante tale browser: il colosso di Mountain View, infatti, si era rifiutato di applicare la deindicizzazione a tutte le estensioni del nome di dominio del suo motore di ricerca. Chiamati a pronunciarsi sulla portata territoriale del diritto in questione, i giudici europei hanno osservato come «allo stato attuale, non sussista, per il gestore di un motore di ricerca che accoglie una richiesta di deindicizzazione presentata dall'interessato, eventualmente, a seguito di un'ingiunzione di un'autorità di controllo o di un'autorità giudiziaria di uno Stato membro, un obbligo, derivante dal diritto dell'Unione, di effettuare tale deindicizzazione su tutte le versioni del suo motore»[45]. Pur affermandosi come l'ampia tutela garantita all'individuo dal diritto all'oblio dovrebbe comportare una cancellazione delle informazioni contestate su tutte le estensioni del nome di dominio del motore di ricerca, la Corte considera però come tale diritto debba necessariamente essere sottoposto a bilanciamento in ordinamenti di Stati terzi rispetto all'Unione Europea che accordano alla protezione dei dati personali una rilevanza minore rispetto al diritto all'informazione degli utenti (nonché a libertà quali quella d'espressione e d'impresa) o, addirittura, non riconoscono del tutto il diritto alla deindicizzazione[46]. Circoscritta così l'estensione del diritto ai confini dell'Unione europea, si è constatato come né la direttiva 95/46/CE, né il regolamento (UE) 2016/679 nel frattempo introdotto (e, in particolare, il suo art. 17) attribuiscano espressamente al diritto medesimo una portata tale da coinvolgere territori extra-comunitari; al contempo, lo stesso diritto dell'Unione non ha mai previsto «strumenti e meccanismi di cooperazione [ ] per quanto riguarda [ ] una deindicizzazione al di fuori dell'Unione»[47]. La pronuncia, pur giustificata da un'interpretazione letterale delle disposizioni richiamate e dalla natura vincolante delle stesse per i soli Stati membri, si espone ad alcuni rilievi critici. In primo luogo, è possibile osservare come l'effettività di un diritto con-

[43] Il riferimento è alle *Guidelines on the implementation of the court of justice of the european union judgment on "Google Spain and inc v. Agencia Española de Protección de Datos (AEDP) and Mario Costeja González C-131/12* del 26 novembre 2014, disponibili all'indirizzo *ec.europa.eu*. Sul punto, B. Meo, cit., 240; M. Partipilo, cit., 60.

[44] CGUE, Grande Sezione, C-507/17, *Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) c. Google LLC*, (2019). Il testo della sentenza è disponibile all'indirizzo *curia.europa.eu*.

[45] Ivi, § 64.

[46] Ivi, §§ 13. 4, 59 e 60.

[47] Ivi, §. 63.

sistente nella pretesa a che determinate informazioni incontrino la minor risonanza mediatica possibile, subordinata a un controllo esteso all'intero Web, risulti inevitabilmente compressa a fronte della perimetrazione esclusivamente europea degli obblighi del gestore. In seconda istanza, scandagliando attentamente la decisione appena considerata, non va tralasciato un importante *obiter dictum*, riconoscendosi «che il diritto dell'Unione, pur se [ ] non impone, allo stato attuale, che la deindicizzazione accolta verta su tutte le versioni del motore di ricerca in questione, neppure lo vieta. Pertanto, un'autorità di controllo o un'autorità giudiziaria di uno Stato membro resta competente ad effettuare, conformemente agli standard nazionali di protezione dei diritti fondamentali […], un bilanciamento tra, da un lato, il diritto della persona interessata alla tutela della sua vita privata e alla protezione dei suoi dati personali e, dall'altro, il diritto alla libertà d'informazione e, al termine di tale bilanciamento, richiedere, se del caso, al gestore di tale motore di ricerca di effettuare una deindicizzazione su tutte le versioni di suddetto motore»[48]. Chiaramente, l'assenza di un obbligo positivo lascia prevedere che una richiesta di deindicizzazione estesa a ogni dominio, pur astrattamente formulabile, risulterà evasa in base all'insindacabile discrezionalità del gestore medesimo.

Per concludere la rassegna inerente alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, meritevole di menzione è pure una sentenza resa contestualmente a quella appena esaminata nella causa C-136/17[49], laddove i ricorrenti avevano domandato la deindicizzazione di alcuni articoli di cronaca giudiziaria recanti informazioni circa lo stato di un procedimento penale istruito nei loro confronti, il cui scenario era mutato al passaggio verso una successiva fase processuale. I giudici, riconoscendo il diritto alla deindicizzazione nell'ipotesi in cui le informazioni controverse si riferiscano a una fase precedente di un procedimento giudiziario non più corrispondente alla situazione vigente al momento della richiesta, hanno ritenuto che tale valutazione imponga al gestore di tener conto «di tutte le circostanze del caso di specie, quali, in particolare, la natura e la gravità dell'infrazione di cui trattasi, lo svolgimento e l'esito di tale procedura, il tempo trascorso, il ruolo rivestito da tale persona nella vita pubblica e il suo comportamento in passato, l'interesse del pubblico al momento della richiesta, il contenuto e la forma della pubblicazione nonché le ripercussioni della pubblicazione per tale persona»[50]. Operando una precisazione non priva di rilievo, la Corte ha aggiunto come, anche nel caso in cui non ricorrano gli estremi per l'accoglimento di una simile richiesta, il gestore debba comunque provvedere «a sistemare l'elenco dei risultati in modo tale che l'immagine globale che ne risulta per l'utente di Internet rifletta la situazione giudiziaria attuale, il che necessita, in particolare, che compaiano per primi, nel suddetto elenco, i link verso pagine web contenenti informazioni a tal proposito»[51].

---

[48] CGUE, Grande Sezione, C-507/17, cit., § 72.

[49] CGUE, Grande Sezione, C-136/17, *GC, AF, BH, ED c. Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)*, (2019). Il testo è disponibile all'indirizzo *curia.europa.eu*.

[50] Ivi, § 77. Circa la non invocabilità del diritto all'oblio in relazione a vicende giudiziarie di particolare gravità e il cui *iter* processuale risulti concluso da poco tempo, vedasi *ex multis* il provvedimento del Garante *privacy* del 6 ottobre 2016, n. 5690378, relativo al patteggiamento richiesto da un ex consigliere comunale imputato per condotte di corruzione e truffa. Il testo del provvedimento è disponibile all'indirizzo *garanteprivacy.it*.

[51] Ivi, § 78.

3.2. Le più recenti elaborazioni nazionali e sovranazionali in tema di diritto all'oblio

Il diritto all'oblio, espressamente menzionato dal citato art. 17 GDPR e filtrato attraverso le pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea[52], risulta ad oggi sprovvisto in Italia di una sua espressa definizione e disciplina, da cui l'irrinunciabile, costante ricorso all'attività esegetica della giurisprudenza di legittimità nel tentativo di comprenderne il perimetro e l'ambito di operatività.
Nel 2018, la Cassazione aveva annullato con rinvio una sentenza della Corte di Appello di Roma la quale, rigettando la domanda di risarcimento del danno presentata da un famoso cantante della capitale, aveva riconosciuto la liceità della trasmissione di alcune immagini televisive riprese nel 2000 e riproposte cinque anni dopo senza il consenso dell'artista: a tal proposito, i giudici avevano ravvisato nella notorietà del personaggio e nell'interesse pubblico alla diffusione di tali contenuti una deroga alla necessità del consenso medesimo, giudicando peraltro sussistente l'esimente del diritto di satira (essendo il video corredato da alcuni commenti sarcastici in risposta al rifiuto del cantante a prestarsi a un'intervista) e, contestualmente, l'inesistenza del preteso diritto all'oblio. Ribaltando la decisione, la Suprema Corte rifiutava l'idea che la mera notorietà del ricorrente potesse da sola escludere la sussistenza del diritto invocato, ritenendo piuttosto che «il diritto fondamentale all'oblio può subire una compressione, a favore dell'ugualmente fondamentale diritto di cronaca, solo in presenza di specifici e determinati presupposti: 1) il contributo arrecato dalla diffusione dell'immagine o della notizia ad un dibattito di interesse pubblico; 2) l'interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell'immagine o della notizia (per ragioni di giustizia, di polizia o di tutela dei diritti e delle libertà altrui, ovvero per scopi scientifici, didattici o culturali), da reputarsi mancante in caso di prevalenza di un interesse divulgativo o, peggio, meramente economico o commerciale del soggetto che diffonde la notizia o l'immagine; 3) l'elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica e, segnatamente, nella realtà economica o politica del paese; 4) le modalità impiegate per ottenere e nel dare l'informazione, che deve essere veritiera (poiché attinta da fonti affidabili e con un diligente lavoro di ricerca), diffusa con modalità non eccedenti lo scopo informativo, nell'interesse del pubblico, e scevra da insinuazioni o considerazioni personali, sì da evidenziare un esclusivo interesse oggettivo alla nuova diffusione; 5) la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell'immagine a distanza di tempo, in modo da consentire all'interessato il diritto di replica prima della sua divulgazione al grande pubblico»[53]. In questi termini, la Cassazione è ricorsa a una tecnica decisoria simile a quella adottata in occasione della celebre "sentenza decalogo" che per prima enunciò i tre fondamentali requisiti del

[52] Un ulteriore, importante strumento esegetico è a tutt'oggi rappresentato dalle *Linee Guida 5/2019 sui criteri per l'esercizio del diritto all'oblio nel caso dei motori di ricerca* redatte dal Comitato europeo per la protezione dei dati personali (EDBP), disponibili nella loro versione 2.0 (7 luglio 2020) all'indirizzo *edpb.europa.eu*.

[53] Cass. civ., sez. I, 20 marzo 2018, n. 6919, in *Il Foro italiano*, 2018, c. 1145 ss., con nota di R. Pardolesi - S. Bonavita, *Diritto all'oblio e buio a mezzogiorno*; in *Diritto e giustizia*, 2018, 2 ss., con nota di D. Bianchi, *Oblio batte satira quando il personaggio noto non è figura pubblica*.

diritto di cronaca[54], pur destando alcuni dubbi quanto all'interpretazione e al rispetto dei parametri enucleati: mentre il concetto di "notorietà" *sub* 3) risulta svincolato da riferimenti temporali (portando a domandarsi se essa sia tale da prevalere sul diritto all'oblio qualora sussistente al momento dei fatti narrati o a quello del procedimento giudiziario in corso di svolgimento), la condizione *sub* 5) si rivela all'atto pratico pressoché irrealizzabile, soprattutto nei casi in cui, diversamente da quanto avviene per la pubblicazione di rubriche e iniziative editoriali programmate con largo anticipo, i tempi ristretti dell'attività giornalistica non consentano di attendere la replica del soggetto interessato[55].

La stessa Corte tornava a esprimersi su tali parametri soltanto un anno dopo. I giudici romani della Sezione III[56] erano chiamati a pronunciarsi circa la rievocazione, a opera di un quotidiano sardo, di un violento uxoricidio avvenuto ventisette anni prima – condotta per la quale il responsabile aveva scontato una lunga pena detentiva –, giustificata a detta del giornale e dell'autore dell'articolo dalla sua comparizione nel contesto di una rubrica destinata a episodi di cronaca nera avvenuti nel cagliaritano negli ultimi decenni (da cui l'asserito pubblico interesse alla sua "riemersione"). Stanti i dubbi quanto al necessario, contestuale rispetto di tutti i summenzionati requisiti nonché l'intervento del più volte evocato art. 17 GDPR specificatamente riservato al diritto all'oblio, i togati optavano per un'ordinanza di remissione alle Sezioni Unite, pronunciatesi infine con sentenza del 22 luglio 2019[57]. Operati alcuni cenni al quadro normativo interno ed europeo nonché alla giurisprudenza della Corte sull'argomento, le Sezioni Unite sovvertivano il giudizio reso dalla Corte di Appello di Cagliari (che aveva ritenuto prevalente il diritto di cronaca), riconoscendo il diritto all'oblio dell'interessato; nello specifico, il bilanciamento fra i due diritti veniva raggiunto affermando che «la menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono pro-

[54] Il riferimento è a Cass. civ., sez. I, 18 ottobre 1984, n. 5259.
La sussistenza del requisito della continenza di espressione, congiuntamente alla rilevanza pubblica attuale della notizia, era stata posta dalla Cassazione a fondamento di una pronuncia di segno opposto (Cass. pen., sez. V, 3 agosto 2017, n. 38747). In quell'occasione, la Suprema Corte aveva rigettato il ricorso presentato da Vittorio Emanuele di Savoia, il quale aveva denunciato il direttore e il cronista de *la Repubblica* per la pubblicazione, in occasione di una visita dello stesso nobile italiano alla Reggia di Venaria nel corso della cerimonia di riapertura, di un articolo evocativo del celebre episodio del turista tedesco ucciso mentre dormiva nei pressi della sua imbarcazione, occorso nel lontano 1978. Il diritto della collettività a essere informata e aggiornata su fatti da cui dipende la formazione dei suoi convincimenti veniva in questo caso ritenuto prevalente rispetto a quello all'oblio, posta la liceità dell'articolo contestato (il quale, lungi dall'operare nuove insinuazioni, si limitava a riportare un fatto «pacifico nella sua materialità») e parimenti quella della critica a ritenere inopportuna la presenza dell'esponente di casa Savoia alla manifestazione piemontese. La sentenza è stata annotata da R. Pardolesi, *«Il mio regno per un('isola di) Cavallo»: limiti del diritto all'oblio di un aspirante erede al trono*, in *Il Foro italiano*, 2017, II, c. 649 ss.

[55] M. Partipilo, cit., 101-102.

[56] Cass. civ., sez. III, ord. 5 novembre 2018, n. 28084.

[57] Cass. civ., SS. UU., 22 luglio 2019, n. 19681, in *Il Foro italiano*, 2019, c. 3071 ss., con nota di R. Pardolesi, *Oblio e anonimato storiografico: «usque tandem...»?*; in *Il Corriere Giuridico*, 2019, 1195 ss., con nota di V. Cuffaro, *Una decisione assennata sul diritto all'oblio*; in questa rivista, 3, 2019, 203 ss., con nota di S. Peron, *Il difficile bilanciamento tra il diritto di cronaca e il diritto all'oblio: la soluzione delle sezioni unite*; in *Giustizia civile.com*, 24 marzo 2020, con nota di A. R. Rizza, *Lucciole per lanterne. La n. 19681 del 2019 e la terra promessa del diritto all'oblio*; in *Giurisprudenza costituzionale*, 1, 2020, 349 ss., con nota di M. Mezzanotte, *Il diritto all'oblio secondo le Sezioni Unite: cerbero o chimera?*

tagoniste» è lecita solo nell'ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l'interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestiti; viceversa, «prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell'onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva». La Corte coglieva così l'occasione per distinguere fra diritto di cronaca e «diritto alla rievocazione storica (storiografica)» di un fatto, il quale, in assenza di «elementi nuovi tali per cui la notizia ritorni di attualità, di modo che diffonderla nel momento presente rappresenti ancora una manifestazione del diritto di cronaca [ ] non può godere della stessa garanzia costituzionale che è prevista per il diritto di cronaca». Quanto alle ricadute pratiche, la Suprema Corte osservava, con un'affermazione perentoria, come la storiografia giornalistica che non riguardi un personaggio pubblico o «fatti che per il loro stesso concreto svolgersi implichino il richiamo ai nomi dei protagonisti» dovrebbe «svolgersi in forma anonima, perché nessuna particolare utilità può trarre chi fruisce di quell'informazione dalla circostanza che siano individuati in modo preciso coloro i quali tali atti hanno compiuto»[58]. Non è arduo comprendere come la decisione appena considerata si sia esposta a una ferma e compatta reazione da parte della dottrina, tanto per l'approccio eccessivamente radicale alle problematiche emerse (mancando all'atto pratico un criterio univoco e/o una soglia temporale per l'individuazione di un confine fra "storia" e "attualità"[59]) quanto per l'impossibilità di predeterminare i dati che una ricognizione storica realmente in grado di fornire al lettore una conoscenza completa dei fatti narrati dovrebbe mantenere o espungere. A voler abbracciare una posizione radicale, infatti, il grande pubblico vanterebbe tendenzialmente una mera curiosità - e non già un vero e proprio interesse meritevole di tutela - alla conoscenza delle generalità dell'autore di una condotta delittuosa (da cui la riduzione di quei "fatti che per il loro stesso concreto svolgersi implichino il richiamo ai nomi dei protagonisti" a mera ipotesi residuale), dati anagrafici che invece, in presenza di quel reo particolarmente celebre cui la Corte allude in termini derogatori, finirebbero *sine die* alla mercé degli utenti.

Un conclusivo richiamo alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo impone il riferimento ad almeno due pronunce rese dai giudici di Strasburgo. Nel 2017, la Corte si esprimeva riguardo il ricorso presentato da Boris Fuchsmann, imprenditore ucraino con cittadinanza tedesca, sulla base dell'art. 8 CEDU, giustificato dal mancato oscuramento da parte della Corte di Appello di Düsseldorf di un articolo comparso nel 2001 sul sito del *New York Times*[60]; tale scritto, riportando alcuni rapporti del FBI (risalenti al 1994) e delle forze dell'ordine europee, mirava a evidenziare i presunti, passati legami del ricorrente con la criminalità organizzata russa. Conscio dell'elevato *standard* di tutela assicurato dal Primo Emendamento della Costituzione americana alla libertà di parola, lo stesso Fuchsmann aveva radicato il giudizio in Germania (giustifi-

[58] Cass. civ., sez. un., 22 luglio 2019, n. 19681, cit., § 9.

[59] I n tal senso R. Pardolesi, ult. cit., c. 3086.

[60] CEDU, *Fuchsmann c. Germania*, ric. n. 71233/13, (2017), in *Diritto penale contemporaneo*, 4, 2018, 215 ss., con nota di E. Mazzanti, *Vecchio sospetto di reato e diritto all'oblio. A proposito di una recente sentenza della Corte di Strasburgo*; in *Danno e responsabilità*, 2018, 149 ss., con nota di S. Bonavita - R. Pardolesi, *La Corte Edu contro il diritto all'oblio?*

cando la competenza della Corte tedesca tanto mediante la presenza di copie cartacee del quotidiano presso le librerie di Düsseldorf, quanto attraverso l'accessibilità internazionale della sua versione online), senza tuttavia che le sue richieste fossero accolte. La Corte EDU, chiamata a verificare il corretto bilanciamento fra il diritto al rispetto della vita privata tutelato dal succitato art. 8 CEDU e quello alla libertà d'espressione salvaguardato dall'art. 10 CEDU, riteneva che tale attività interpretativa dovesse essere guidata dal rispetto di cinque parametri (fonte di ispirazione per la Cassazione italiana, che a tali indici ha fatto espresso richiamo nella già ricordata sentenza n. 6919 del 2018): a) il contributo offerto dall'articolo al dibattito pubblico; b) la notorietà del soggetto interessato; c) il metodo adottato per ottenere le informazioni e verificarne la veridicità; d) la condotta del soggetto precedente alla pubblicazione dell'articolo o il fatto che le informazioni contestate fossero già state diffuse in altra sede; e) il contenuto e la forma della pubblicazione, nonché le conseguenze da essa prodotte. Accertato che, senza operare insinuazioni e facendo affidamento su fonti attendibili, l'articolo del quotidiano statunitense riguardava unicamente la vita professionale del ricorrente e che il coinvolgimento di quest'ultimo nell'elezione del sindaco di New York – sospettato di corruzione – aveva reso nuovamente attuale l'interesse dell'opinione pubblica sul suo conto (rendendo così irrilevante il rilievo del lungo tempo intercorso fra l'epoca dei fatti narrati e quella della loro reclamizzazione), la Corte escludeva la violazione dell'art. 8 CEDU[61]. Ancor più significativa è una recentissima decisione del medesimo consesso nel caso *Biancardi c. Italia*[62]. Il ricorrente, *ex* caporedattore di un giornale online, era stato ritenuto responsabile in sede civile a fronte della mancata deindicizzazione dei *tag* di un articolo riguardante l'episodio di una rissa in un ristorante (poi degenerata in un accoltellamento), corredato fra l'altro da dettagli riguardanti i relativi procedimenti penali nel frattempo avviati. Secondo Strasburgo, la pronuncia del giudice nazionale non avrebbe violato l'art. 10 CEDU, tenuto conto del considerevole lasso di tempo durante il quale l'articolo era rimasto accessibile, della facile reperibilità del medesimo e soprattutto della natura privata dei soggetti coinvolti (dei quali erano state diffuse le generalità e le rispettive vicende giudiziarie in corso). Oltre a confermare la validità dei criteri già elaborati nel caso *Fuchsmann*, la Corte ha espresso in questa sede una considerazione di particolare momento, ritenendo che l'obbligo di deindicizzazione, oltre a essere imposto al gestore di un motore di ricerca (come statuito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella vicenda *Google Spain*), possa essere adempiuto anche da «amministratori di giornali o archivi giornalistici accessibili tramite Internet»[63]. Tale pronuncia si concilia con la soluzione raggiunta dalla Corte di Cassazione pochi mesi

[61] In senso conforme, si segnalano le pronunce rese sui casi CEDU, *Axel Springer AG c. Germania*, ric. n. 39954/08, (2012); CEDU, *von Hannover c. Germania*, ricc. nn. 40660/08 e 60641/08, (2012); CEDU, *Couderc and Hachette Filipacchi Associès c. Francia*, ric. n. 40454/07, (2015).

[62] CEDU, *Biancardi c. Italia*, ric. n. 77419/16, (2021), in *Giustizia civile.com*, 22 dicembre 2021, con nota di A. Malafronte, *Libertà di informazione e* deindexing *nel caso Biancardi c. Italia*. Il testo è disponibile all'indirizzo *giustiziacivile.com*. Particolarmente critico è il giudizio offerto da A. Monti, *La Corte europea dei diritti umani riconosce il diritto a cancellare la storia*, in *la Repubblica*, 3 dicembre 2021, disponibile all'indirizzo *repubblica.it*.

[63] Ivi, § 51 (traduzione a cura dello scrivente, n.d.r.).

prima[64], la quale, confrontandosi con il caso di un articolo online che aveva riportato il contenuto di alcune intercettazioni telefoniche cui non era seguita l'apertura di alcun procedimento penale nei confronti dell'interessato (nello specifico, un imprenditore – noto unicamente a livello locale – ritenuto vicino ad ambienti massonici e sodalizi mafiosi), aveva riconosciuto il suo diritto alla deindicizzazione di tali contenuti, non rivestendo quest'ultimo la qualifica di personaggio pubblico a livello nazionale. Proprio il mancato riscontro di una tale notorietà, infatti, non giustificherebbe la persistente indicizzazione di una «biografia telematica, diversa da quella reale e costituente oggetto di notizie ormai superate»[65], e ciò anche nel caso le notizie stesse non ineriscano episodi particolarmente lontani nel tempo.

La particolare attenzione riservata al requisito della notorietà stimola, in conclusione, un commento che in alcun modo intende svalutare gli sforzi dei giudici impegnati in questioni così spinose, posta l'impossibilità di pervenire alla quadratura di un cerchio quale quello rappresentato dai confini del diritto all'oblio: pur essendo pienamente comprensibile che un individuo particolarmente popolare sia chiamato a tollerare un grado di ingerenza nella sua vita privata superiore a quello subito dal *quisque de populo*, l'opposta prospettiva - percepibile osservando la giurisprudenza degli ultimi anni - che la minore celebrità di un soggetto possa quasi automaticamente giustificare la deindicizzazione dei contenuti a lui attribuibili suscita più di una perplessità. È comprensibile interrogarsi se gli utenti operanti nella sua stessa area geografica non possano vantare un diritto all'informazione pari a quello dei fruitori di quotidiani a stampa od online che desiderino conoscere le gesta di una persona nota in tutta la Penisola ma caratterizzata da una simile se non identica pericolosità sociale. A titolo puramente esemplificativo, apprendere informazioni concernenti un tale modello di cittadino, pur ignoto ai più, ben può essere giustificato da ragioni di ordine pubblico, in questo caso inteso quale garanzia di sicurezza e serenità da parte dei consociati. Per questa ragione, a fronte della già segnalata mancanza di indicazioni circa il congiunto rispetto dei parametri definiti dai "decaloghi" poc'anzi osservati, pare ragionevole affermare come il requisito dell'interesse pubblico (indifferentemente nazionale o locale) debba rivestire un peso specifico maggiore rispetto a quelli della notorietà e del tempo trascorso dalla data di verificazione dei fatti narrati.

4. Il diritto all'oblio tratteggiato dalla Riforma Cartabia

Posta l'imprescindibile rassegna normativa e giurisprudenziale finora svolta, nuovi spunti di riflessione in materia di deindicizzazione di informazioni contenute in provvedimenti giurisdizionali sono oggi stimolati dal nuovo art. 64-*ter* disp. att. c.p.p. ("Diritto all'oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini") introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150[66], fra le disposizioni meno reclamizzate nell'alveo della

[64] Cass. civ., sez. I, ord. 31 maggio 2021, n. 15160, in *Il Foro italiano*, 2022, c. 320 ss., con nota di A. Palmieri, *Diritto all'oblio, deindicizzazione e conclusioni non consequenziali alle premesse.*

[65] *Ibid.*

[66] Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134 recante delega al Governo per l'efficienza del

vasta Riforma Cartabia approvata in esame definitivo il 28 settembre scorso. L'entrata in vigore della stessa, originariamente prevista per il 1° novembre 2022, è stata prorogata al 30 dicembre 2022 per effetto dell'art. 6 del D.L 31 ottobre 2022, n. 162.
In ossequio ai criteri direttivi espressi nella l. 27 settembre 2021, n. 134 (*Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*), che al suo art. 1, c. 25 esortava il Governo a «prevedere che il decreto di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione costituiscano titolo per l'emissione di un provvedimento di deindicizzazione che, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di dati personali, garantisca in modo effettivo il diritto all'oblio degli indagati o imputati»[67] (creando così una "via diretta" rispetto a quelle rappresentate dall'attesa di un provvedimento del Garante privacy o del giudice civile), l'esecutivo ha previsto al succitato art. 64-*ter* disp. att. c.p.p. che «l'imputato destinatario di una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere e la persona sottoposta alle indagini destinataria di un provvedimento di archiviazione possono richiedere che sia preclusa l'indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196». I commi secondo e terzo affermano poi come, tanto nel caso di richiesta volta a precludere l'indicizzazione quanto di quella tesa a ottenere la deindicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento sia chiamata ad apporre e sottoscrivere una dichiarazione recante il riferimento al suddetto art. 17 GDPR; più nel dettaglio, mentre il c. 2 vieta «l'indicizzazione del [ ] provvedimento rispetto a ricerche condotte sulla rete internet a partire dal nominativo dell'interessato», il c. 3 parla di un «provvedimento di sottrazione dell'indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell'istante». Nell'ampia relazione illustrativa al decreto, il legislatore delegato ha avuto modo di spiegare le proprie linee d'intervento: fra di esse, il fatto che la locuzione "costituire titolo" adottata dal delegante lasci «intravedere una iniziativa su richiesta - ed in tal senso si è operato - che esclude l'attivazione officiosa o comunque automatismi incombenti sulle cancellerie»[68].
Fra le osservazioni formulabili, merita in primo luogo di essere rilevato come il legislatore delegante abbia indirizzato l'operato del delegato optando per la deindicizzazione

processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022.

[67] L. 27 settembre 2021, n. 134 (Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021. Un primo commento è stato offerto da A. Procaccino, *Oblio e deindicizzazione nella delega Cartabia: rose e spine*, in *Giurisprudenza italiana*, 2022, 1028 ss. In particolare, M. Pisapia - C. Cherchi, *Diritto all'oblio. Prime riflessioni sull'introduzione dell'art. 64-ter disp. att. c.p.p.*, in *Giurisprudenza italiana*, 3, 2022, 337 ss. hanno sottolineato come «la norma sembra inscriversi nel più ampio percorso intrapreso dal nostro legislatore – su spinta comunitaria – di rafforzamento della tutela dei diritti dell'indagato/imputato in un'ottica extra-processuale», individuando nell'attuazione della direttiva (UE) 343/2016 sulla presunzione di innocenza il primo significativo intervento in tale direzione.

[68] Supplemento straordinario n. 5 alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2022, 348.

(in luogo della ben più netta cancellazione), dimostrando così particolare attenzione verso l'interpretazione e l'evoluzione del diritto all'oblio a partire dalle già esaminate pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Le ragioni di tale soluzione mediana[69] vanno con ogni probabilità ravvisate nel fatto che l'art. 64-*ter* disp. att. c.p.p. non richiede il passaggio in giudicato dei provvedimenti giurisdizionali menzionati[70], da cui il possibile, successivo intervento di provvedimenti di segno opposto: mentre la sentenza di assoluzione può essere ribaltata in appello, l'impugnazione di quella di non luogo a procedere è oggi soggetta alle condizioni dettate dal nuovo art. 554-*quater* c.p.p.; lo stesso può considerarsi in relazione al decreto di archiviazione, la cui stabilità può essere minata da quella «esigenza di nuove investigazioni» cui l'art. 414 c.p.p. subordina la riapertura delle indagini. La previsione di un'aprioristica deindicizzazione estesa anche ai provvedimenti resi all'esito degli eventuali, successivi giudizi d'impugnazione, oltre a tradire il contenuto del succitato art. 1, c. 25 (da cui la prospettiva di un eccesso di delega), avrebbe di fatto impedito qualunque ulteriore bilanciamento fra il diritto del singolo e quello della collettività alla conoscenza del procedimento penale, soprattutto rispetto a vicende giudiziarie in cui l'interesse dei consociati, inizialmente modesto o addirittura insussistente in ragione di un esito giudiziario favorevole all'indagato/imputato, assuma consistenza in relazione a fattori quali l'intervento di "svolte" nel corso del medesimo.

In seconda istanza, la norma in esame identifica il destinatario della richiesta di deindicizzazione nella figura del gestore del motore di ricerca (adottando la locuzione «motori di ricerca generalisti»), con ciò uniformandosi ai principi espressi nel già affrontato caso *Google Spain* (*supra*, par. 3.1.); tuttavia, nei mesi precedenti all'intervento del legislatore delegato era stato segnalato «come, da un punto di vista operativo, sia i social network che le testate giornalistiche online operino con capacità tecniche (impensabili fino a 10 anni fa) in grado di immagazzinare e ritenere enormi archivi informatici, che consentono una capillare *searchability* e filtrabilità dei contenuti»[71]. Un simile amplia-

[69] Per una lettura della deindicizzazione quale soluzione di compromesso, v. da ultimo Cass. civ., sez. I, 8 febbraio 2022, n. 3952: «La deindicizzazione dei contenuti presenti sul web rappresenta, il più delle volte, l'effettivo punto di equilibrio tra gli interessi in gioco. Essa integra, infatti, la soluzione che, a fronte della prospettata volontà, da parte dell'interessato, di essere dimenticato per il proprio coinvolgimento in una vicenda del passato, realizza il richiamato bilanciamento escludendo le estreme soluzioni che sono astrattamente configurabili: quella di lasciare tutto com'è e quella di cancellare completamente la notizia dal web, rimuovendola addirittura dal sito in cui è localizzata» (occasione nella quale la Suprema Corte, pur accogliendo una richiesta di deindicizzazione, ha invece rigettato quella di cancellazione degli URL indicati nel ricorso e delle copie *cache* delle pagine accessibili attraverso di essi, ritenendo la cancellazione stessa eccessiva in quanto lesiva del diritto della collettività a essere informata).

[70] Il legislatore delegato, nel già citato Supplemento straordinario n. 5 alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2022, 349, ha offerto alcuni chiarimenti quanto alla corretta interpretazione delle formule "decreto di archiviazione", "sentenza di non luogo a procedere" e "sentenza di assoluzione" originariamente adottate dal delegante: «non avrebbe senso, da un lato, includere i decreti ed escludere le ordinanze di archiviazione; dall'altro, includere le sentenze dibattimentali di assoluzione (art. 530) ed escludere quelle dibattimentali di non doversi procedere (artt. 529 e 531), quando le archiviazioni e le sentenze di non luogo a procedere vengono menzionate abbracciando qualunque "formula". Nel comma 1 della norma […] si sono apportate, pertanto, le opportune formule armonizzatrici [= sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere e provvedimento di archiviazione]».

[71] A. Procaccino, *Oblio e deindicizzazione nella delega Cartabia*, cit., 1029. In alternativa, l'Autrice prospettava «un obbligo di aggiornamento e adeguamento della "storia processuale" da imporre alle testate» (p.

mento del novero dei soggetti raggiunti da un obbligo di deindicizzazione, il quale pare riecheggiare le considerazioni svolte sul punto dalla Corte di Strasburgo nel caso *Biancardi c. Italia* (*supra*, par. 3.2.), avrebbe potuto realizzarsi almeno per quanto riguarda le testate giornalistiche, considerato come l'art. 85, par. 2, GDPR, relativo a ipotesi di trattamento dei dati «effettuato a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria», consenta agli Stati membri di prevedere esenzioni o deroghe rispetto ai principali Capi del regolamento stesso (tanto più se si considera che il destinatario della richiesta, lungi dall'essere espressamente indicato dall'art. 17 GDPR, è stato a oggi individuato in via puramente giurisprudenziale a partire dal summenzionato caso *Google Spain*). Al netto dell'opinione espressa dalla dottrina giuridica, l'attuabilità dell'estensione in parola, tale da includere nuovi soggetti nella platea dei recettori di una richiesta di deindicizzazione, imporrebbe inevitabilmente un previo dialogo con la scienza informatica, la sola in grado di chiarire se i *social network* e i quotidiani digitali possiedano a oggi tecnologie tali da poter intervenire con la stessa esperienza e organizzazione di un motore di ricerca "generalista".

Ancora, l'art. 64-*ter* disp. att. c.p.p., ai suoi commi 2 e 3, si premura di specificare l'oggetto della deindicizzazione, colmando in tal senso una significativa lacuna ravvisabile in seno alla delega: mentre la domanda di preclusione all'indicizzazione concerne il provvedimento nel suo insieme, la richiesta di deindicizzazione riguarda più ampiamente i «contenuti relativi al procedimento penale» nel frattempo circolati in Rete. In tal senso, mentre la prima annotazione è espressione di una tutela anticipata, tesa a precludere la diffusione del provvedimento (non potendosi in tal caso parlare di vero e proprio "oblio", trattandosi di dati personali mai usciti dai palazzi di giustizia e, quindi, mai conosciuti dalla collettività), la seconda operazione, di carattere rimediale, comporta uno sforzo particolarmente significativo, posto come la formula da ultimo richiamata evochi il *mare magnum* di informazioni accumulatesi online in assenza di una previa preclusione all'indicizzazione del provvedimento[72]. In entrambi i casi, il conclusivo richiamo alle ricerche condotte a partire dal nominativo dell'istante è un chiaro riferimento alle indicazioni offerte sul punto nei casi *Google Spain* e *Google 2*, occasione in cui i giudici sovranazionali, vagliando l'origine delle ricerche i cui risultati erano stati oggetto di una richiesta di deindicizzazione, avevano constatato come la stessa risiedesse nelle generalità dell'interessato.

Un ultimo quesito sorge in relazione ai mezzi di tutela invocabili nel caso di mancato

1030). Tale suggestione rievoca il tema della storiografia giornalistica e della gestione degli archivi storici, cui si è già fatto riferimento citando la giurisprudenza di cui *supra*, par. 3.

[72] In tal senso, il legislatore delegato ha accolto le indicazioni offerte dal Garante privacy allo schema di decreto con comunicato stampa del 16 settembre 2022 ("Garante privacy: ok alla riforma del processo penale. Suggerite tutele per la maggiore riservatezza degli atti giudiziari e nuove forme di diritto all'"oblio"): l'Autorità, infatti, proponeva «di introdurre più incisive tutele per le persone destinatarie di provvedimenti di archiviazione o proscioglimento, definendo due nuove forme di "oblio", peraltro in linea con il principio costituzionale della presunzione di innocenza. Una prima forma di "oblio" dovrebbe garantire la deindicizzazione preventiva dei provvedimenti giudiziari in modo da sottrarre il nome di indagati e imputati alle ricerche condotte tramite motori generalisti; una seconda forma dovrebbe intervenire, invece, nella fase successiva consentendo ai soggetti coinvolti di richiedere la sottrazione all'indicizzazione, *ex post*, dei propri dati contenuti nel provvedimento». Il testo del comunicato è disponibile all'indirizzo *garanteprivacy.it*.

rispetto degli adempimenti prescritti dalla norma, nonché al regime di responsabilità conseguente a tale inerzia. Sul punto, la norma rimane silente. A ben vedere, l'automatismo dell'annotazione di non indicizzazione o deindicizzazione quale conseguenza del deposito di uno dei provvedimenti presupposto non riguarda il giudice, bensì il cancelliere, normalmente soggetto a responsabilità civile (nelle ipotesi regolate dall'art. 60 c.p.c.), penale (*ex* art. 328 c.p., qualora la sua condotta integri il delitto di rifiuto od omissione di atti d'ufficio) e disciplinare (ai sensi dell'art. 104 della l. 23 ottobre 1960, n. 1196). Oltre a ciò, ci si domanda di fronte a quale autorità editori e giornalisti, interessati alla diffusione di notizie concernenti un procedimento penale, potranno presentare un'opposizione alle annotazioni stesse, sempre che la disposizione in esame non intenda nella sua asciuttezza precludere a monte una simile eventualità.

5. Conclusioni

All'esito di una riflessione finalizzata a delineare un panorama esaustivo della tutela dei dati personali nell'ambito di procedimenti penali, la complessità e l'ardua riconducibilità a sistema degli istituti trattati rendono ineludibili alcune considerazioni finali.
Se l'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e la nozione di "motivi legittimi" da esso recata non hanno a oggi fatto registrare particolari criticità applicative (come attestato dalla poca e complessivamente concorde giurisprudenza sul tema), il diritto all'oblio pone come osservato alcuni quesiti quanto al rilievo dei suoi singoli requisiti operativi, alle facoltà attraverso cui può esprimersi nonché ai soggetti chiamati a garantirne la concreta attuazione. Constatata la centralità e l'assenza di contraltari all'art. 17 GDPR, imprescindibile parametro normativo cui il legislatore italiano non ha potuto discostarsi in occasione della recentissima riforma del processo penale (e da cui, inevitabilmente, dipenderà l'effettiva portata applicativa dell'art. 64-*ter* disp. att. c.p.p.[73]), occorre anzitutto ricordare come l'espresso, esclusivo riferimento al concetto di "cancellazione" abbia generato significativi dubbi interpretativi, specie se rapportato a espressioni erroneamente ritenute sinonimiche: conferma di quanto appena osservato si ha per voce dei giudici di Strasburgo, i quali hanno rilevato come i termini *de-indexing*, *de-listing* e *de-referencing* «siano spesso utilizzati in maniera intercambiabile in diverse fonti dell'Unione Europea e del diritto internazionale, e che il loro significato specifico può spesso essere tratto solo dal contesto in cui sono utilizzati»[74]. Oltre a ciò, va ammesso come particolari difficoltà sorgano dal fatto che il tema mal si presti a un approccio sistematico, come attestato da alcune insormontabili divergenze sorte fra gli esegeti delle

[73] A ben vedere, il disposto dell'art. 64-*ter* disp. att. c.p.p. «non presenta carattere realmente innovativo», limitandosi infatti a cristallizzare una prassi costante del Garante privacy in base a cui «l'esito favorevole del procedimento penale (e, per l'Autorità, persino il riconoscimento del beneficio della non menzione della sentenza di condanna) assurge a parametro rilevante, da considerare ai fini della decisione dell'istanza di deindicizzazione». Così il Parere sullo schema di decreto legislativo di attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, doc. web n. 9802612 del 1° settembre 2022, disponibile all'indirizzo *garanteprivacy.it*.

[74] *Biancardi c. Italia*, cit., § 53 [traduzione a cura dello scrivente, n.d.r.].

norme a tutela della privacy (si pensi a quelle riguardanti gli archivi storici e, di riflesso, la pratica della storiografia giornalistica) e dal pericolo di un'eccessiva fedeltà e prevalenza accordata ad alcuni parametri di quei "decaloghi" originati in seno alle pronunce esaminate nel corso del presente contributo. In questi termini, il bilanciamento del diritto all'oblio con quello alla cronaca è destinato a rimanere un'attività dinamica, alieno a moduli predefiniti e irrimediabilmente tarato in relazione al caso di specie.
Con specifico riferimento alla deindicizzazione, concetto cardine intorno a cui si impernia la disposizione introdotta dalla Riforma Cartabia, i maggiori timori continuano a essere suscitati dall'investitura del gestore del motore di ricerca quale arbitro nella valutazione di simili istanze e, conseguentemente, nella selezione delle informazioni da deindicizzare, ribadendosi in tal senso quanto si è già avuto modo di commentare in relazione al caso *Google Spain*: se da un lato il gestore stesso si presenta quale recettore prediletto delle richieste in virtù del controllo esercitato sul proprio motore di ricerca e della disponibilità dei mezzi informatici necessari per compiere tali operazioni, dall'altro paiono giustificati i timori di giudizi arbitrari o fra loro incoerenti, posto come gli interessi di un soggetto privato ben possano divergere dagli obiettivi che ispirano un ordinamento giuridico statale. Di conseguenza, la predisposizione da parte di Google di un apposito "modulo per la richiesta di rimozione di dati personali"[75], corredato da una sintetica indicazione dei motivi per cui la richiesta medesima potrebbe incontrare il rifiuto del gestore del motore di ricerca[76], si rivela in realtà una foglia di fico, risultando *de facto* vanificata dall'imperscrutabilità dei giudizi in questione.

[75] Il modulo messo a disposizione dalla società di Mountain View è disponibile all'indirizzo *reportcontent.google.com*.

[76] Nel caso di Google, il richiamo è a informazioni riguardanti frodi finanziarie, negligenza professionale, condanne penali o "la condotta pubblica di funzionari governativi".